



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Direzione Affari Economici e Centro Studi

DECRETO N°78/2009 “ANTICRISI”: PROFILI ECONOMICI E FINANZIARI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Art. 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie

L'art. 2 del decreto anticrisi 78/2009 fa chiarezza riguardo all'abolizione delle commissioni di massimo scoperto.

L'art. 2 bis del DL 185/2008 ha eliminato la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi.

La commissione di massimo scoperto continua a valere solo nel caso in cui il saldo del cliente è a debito per oltre 30 giorni continuativi (non vige il limite dello 0,5% sull'ammontare dell'importo affidato).

Inoltre le banche non possono più chiedere alcuna commissione nel caso di utilizzi in assenza di fido e di quelle commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata di utilizzazione dei fidi e di quelle per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento.

Nel caso in cui nel contratto di finanziamento siano predeterminati la commissione ed il tasso debitore in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, la banca può richiedere una commissione per la messa a disposizione dei fondi. **Il legislatore con il decreto 78/2009 ha inserito un tetto massimo a questo ammontare omnicomprensivo pari allo 0,5% trimestrale calcolato sull'importo dell'affidamento.**

La norma sarà operativa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva. Il ministro dell'Economia, con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

L'Ance ha apprezzato l'intento del Governo di porre un freno ai costi a carico delle imprese per le somme messe a disposizione. E' necessario evitare, però, che il tetto massimo dello 0,5% trimestrale, di per sé troppo elevato, diventi un obiettivo a cui le banche tendano ad attestarsi con il conseguente aumento del costo del denaro per le imprese. In questa eventualità la norma diventerebbe un boomerang per le imprese che, sino a oggi, godono di commissioni inferiori.

L'Ance auspica, quindi, che la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sul rispetto delle regole nei contratti bancari, prevista dallo stesso

decreto, sia estesa anche ad una verifica sugli eventuali incrementi del corrispettivo praticato per gli affidamenti, di modo che, in presenza di un'effettiva attestazione sul tetto massimo, il Governo intervenga tempestivamente per ridurre l'importo della commissione dovuta.

Art. 4 – Commi 1 a 4 - **Interventi urgenti per le reti dell'energia**

L'articolo 4 reca **norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia**, compresa quella nucleare, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Ai sensi del comma 1, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, per gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché d'intesa con le regioni e le province autonome interessate per gli interventi relativi alla produzione di energia.

Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (comma 2) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

Con riferimento ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del comma 3, lo stesso emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Art. 4 – Commi 4-quater e 4-quinquies - **Ponte sullo Stretto di Messina**

Il comma 4-quater dell'articolo 4 assegna alla **società Stretto di Messina SpA** un **contributo in conto impianti** pari a **1.300 milioni di euro**, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ed i trasporti istituito dall'articolo 6-quinquies del DL 112/2008 al quale il CIPE ha destinato un importo complessivo pari a 12.356 milioni di euro, a valere sulle risorse 2007-2013 del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas), in occasione delle riunioni del 18 dicembre 2008 e del 6 marzo 2009.

La norma prevede che le **quote annuali** del contributo siano determinate dal CIPE, con singole deliberazioni e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica nonché con le assegnazioni già disposte a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate ed in particolare sul Fondo per le infrastrutture ed i trasporti.

La disposizione prevede inoltre la nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina SpA a **commissario straordinario** delegato, ai sensi dell'art. 20 del DI 185/2008 (c.d. "anticrisi"), alla rimozione degli ostacoli frapposti al riavvio delle attività.

La delega prevede in particolare la possibilità per il commissario straordinario di **adeguare i contratti** stipulati sia con il contraente generale che con la società affidataria dei servizi di controllo e di verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera nonché la possibilità di **approvare eventuali modifiche al piano economico-finanziario** conseguenti dell'adeguamento di contratti.

Il comma 4-quinquies stabilisce che il mandato del Commissario Straordinario avrà una **durata di 60 giorni** a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge e che, a termine del mandato, il Commissario dovrà riferire al Cipe e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

In linea con quanto previsto nel "Piano delle opere prioritarie 2009" - finanziato principalmente con risorse della Legge Obiettivo e del Fas-, approvato dal Cipe il 26 giugno u.s., è assegnato un contributo in conto impianti -attribuiti quindi in particolare per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento delle immobilizzazioni materiali- pari a 1.300 milioni di euro alla società Stretto di Messina Spa.

Al Cipe è affidato il compito di ripartire annualmente tale importo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica nonché con le assegnazioni già disposte a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate ed in particolare sul Fondo per le infrastrutture ed i trasporti.

A tale proposito, occorre sottolineare che l'Allegato infrastrutture al DPEF 2010-2013 ha quantificato in 130 milioni di euro per l'anno 2010, 390 milioni di euro per l'anno 2011 e 780 milioni di euro a partire dal 2012, gli importi di cassa a valere sul Fondo Infrastrutture e Trasporti da destinare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Il decreto-legge prevede inoltre la nomina dell'Amministratore delegato della società Stretto di Messina –nella persona dell'Ing. Pietro Ciucci- a commissario straordinario delegato, ai sensi dell'articolo 20 del DI 185/2008, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività.

La delega, di durata limitata a 60 giorni, riguarda esclusivamente la fase di riavvio dell'intervento infrastrutturale ed in particolare l'adeguamento dei contratti e l'approvazione delle conseguenti modifiche al piano economico-finanziario dell'intervento mentre l'articolo 20 del DI 185/2008 prevedeva la possibilità di nominare commissari straordinari delegati alla verifica del rispetto dei tempi di attuazione e dei quadri finanziari degli interventi infrastrutturali prioritari con riferimento all'intero ciclo realizzativo delle opere.

Conformemente a quanto previsto dal comma 9 del suddetto articolo, alle spese relative ai compensi del Commissario si farà fronte con le risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale.

Art. 4 septies – Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas)

L'articolo 4-septies dispone il versamento all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) di un importo complessivo pari a 150 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010) a valere sulle risorse **Fas** del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare.

L'articolo stabilisce inoltre che il Cipe provvederà a formalizzare tale assegnazione compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale dell'85% a favore del Mezzogiorno e del 15% delle risorse a favore del Centro-Nord.

A seguito di tale assegnazione, risultano pari a circa 4,2 miliardi di euro le risorse del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ancora da assegnare per interventi anticongiunturali.

Art. 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

L'acuirsi della crisi economica in corso ha spinto il Governo ad adottare, con l'articolo 9, alcune misure volte a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il provvedimento si propone sia di evitare in futuro il ripetersi di ritardi eccessivi nei pagamento della P.A., evitando pertanto difficoltà di liquidità e conseguenti possibili oneri a carico delle imprese, sia di sanare le situazioni debitorie pregresse.

Nello specifico la norma si propone, con la lettera a), di **prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie della Pubblica Amministrazione** prevedendo che le amministrazioni adottino, entro il 31 dicembre 2009 misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento dei debiti per somministrazioni, forniture ed appalti.

La norma prevede, inoltre, una specifica responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo per il funzionario che, nell'adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa, non accerti la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La lettera b) dell'articolo 9, invece, è riferita al **pagamento dei debiti già in essere**. La norma riguarda i crediti per somministrazioni, forniture e appalti esigibili nei confronti esclusivamente dei Ministeri al 31 dicembre 2008 e prevede che tale crediti, iscritti nel conto dei residui passivi del Bilancio dello

Stato per l'anno 2009, vengano accertati da una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della loro liquidazione.

I crediti in questione saranno resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili con la legge di assestamento di bilancio dello Stato per il 2009 approvata dal Senato il 23 luglio 2009. Tale legge ha disposto, infatti, alcune integrazioni delle autorizzazioni di cassa, quantificate nella relazione al Disegno di legge in 18 miliardi di euro, finalizzate anche a smaltire buona parte dei crediti nei confronti delle Amministrazioni, utilizzando i residui passivi iscritti nel bilancio.

In particolare, la legge ha incrementato di 5.000 milioni di euro i fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti (1.000 per le spese in conto corrente e 4.000 per quelle in conto capitale) proprio per fronteggiare le richieste rimaste inevase, riferite principalmente ai crediti maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione illustrata rimandando alla direttiva europea 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pone il dubbio se la disciplina in essa contenuta trovi applicazione anche per gli appalti di lavori oltre che per quelli di forniture e servizi.

L'Ance ha sollecitato un emendamento, presentato nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, per introdurre una precisazione che chiarisca l'applicazione della norma rispetto a tutti i contratti di appalto, compresi quindi anche quelli aventi ad oggetto lavori pubblici. L'emendamento, seppur ammissibile, non è stato accolto.

Art. 9-bis - Patto di stabilità interno per gli enti locali

Nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione del DL 78/2009 è stato inserito l'art. 9-bis relativo al **Patto di stabilità interno per gli enti locali** che consentirà agli enti locali un limitato allentamento dei vincoli **liberando risorse per effettuare i pagamenti alle imprese.**

La norma prevede che **le province e i comuni possano escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 i pagamenti in conto capitale, effettuati entro il 31 dicembre 2009, per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale** risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007.

Questa possibilità è limitata agli enti locali che:

- hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2008
- sebbene inadempienti nel 2008, siano stati virtuosi nel triennio precedente purché abbiamo registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Per la copertura finanziaria di tale misura si provvede, entro un limite massimo di 2.250 milioni di euro, mediante le risorse finanziarie derivanti dall'assestamento di bilancio per l'anno 2009 nell'ambito dei fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti prima ricordati.

La modifica apportata, seppur con effetti limitati, va nella direzione di un allentamento dei vincoli del Patto. E' necessario però pensare ad una revisione completa del patto di stabilità in modo da eliminare tutte le distorsioni sulla componente in conto capitale della spesa che le attuali regole, basate sul metodo della competenza mista, hanno determinato.

La norma prevede, inoltre, un'ulteriore modifica del termine per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, da parte delle regioni e degli enti locali, prorogandolo al 30 settembre 2009.

Il provvedimento, inoltre, al comma 5 amplia la possibilità di spesa delle regioni e delle province autonome prevedendo l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Dalla formulazione della norma non è chiaro se i maggiori pagamenti effettuati dalle regioni in conto residui siano esclusivamente in favore degli enti locali che, in questo modo, beneficerebbero di una spesa maggiore.

L'emendamento approvato stabilisce, inoltre, per i **mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa** in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, la **facoltà di rinuncia, anche parziale, da parte dei soggetti beneficiari e dell'ente pubblico di riferimento.**

La disposizione stabilisce che **l'eventuale quota non oggetto di rinuncia e che non risulta erogata può essere devoluta:**

- **fino ad un massimo del 50%, su richiesta dei beneficiari originari del finanziamento o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di loro competenza.** La modifica della destinazione del finanziamento deve essere stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente;
- **in misura non superiore al 25 % delle disponibilità che residuano ad interventi infrastrutturali compresi nel programma della Legge Obiettivo** individuati in base alla loro capacità di generare effetti positivi per lo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
- **per la parte che residua ulteriormente, ad uno specifico fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo degli enti locali** che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

Le modalità di attuazione di tale provvedimento saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto legge 78/2009.

La norma, infine, prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle somme trasferite dallo Stato per finanziare le opere di ricostruzione sostenute dal Comune di Viareggio in seguito al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le relative spese sostenute dal Comune.

Art. 16 bis – Riassegnazione di fondi per le infrastrutture irrigue

L'articolo 16 bis autorizza il Commissario ad acta per le infrastrutture irrigue (ex Agensud) di cui all'art. 19 co. 5 del DL 32/95, nella persona dell'Ing. Roberto Iodice, ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all'esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli "oneri accessori" per la prosecuzione delle proprie attività nonché agli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale, nel limite del 3% delle economie realizzate.

Art. 17 – Comma 34-bis - Contratti di Programma Aeroporti di Fiumicino e Malpensa

Il comma 34-bis dell'articolo 17 **autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a stipulare contratti di programma in deroga** alla normativa vigente allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali, basati sull'utilizzo dei capitali di mercato del gestore, rivolti ad aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all'anno.

I suddetti contratti di programmi, approvati con D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mirano ad introdurre sistemi tariffari pluriennali che tengano conto dei modelli europei con particolare riferimento ai costi di infrastrutture e servizi nonché agli obiettivi di efficienza ed adeguato riscontro degli investimenti.

La norma consente infine a tali contratti la graduazione delle modifiche tariffarie, attraverso la proroga dei rapporti in essere, per tutto il periodo necessario a garantire il riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

*La norma consente all'ENAC di stipulare contratti di programma in deroga alla normativa relativa all'affidamento in concessione della gestione degli scali aeroportuali, introducendo sistemi tariffari pluriennali adeguati agli standard europei in termini di costi delle infrastrutture, di servizi e di obiettivi di efficienza e di criteri di remunerazione degli investimenti e dei capitali, al fine di **incentivare l'adeguamento infrastrutturale e di accelerare gli investimenti nei due principali scali aeroportuali italiani di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa.***

Art. 19 – Commi 9 bis – **Finanziamento ANAS (Eurovignette)**

Il **comma 9-bis** dell'articolo 19 interviene sulla disciplina del **sovrapprezzo tariffario dovuto all'ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali** recata dal **comma 1021** dell'art. 1 della **legge finanziaria 2007** (legge 296/2006) il quale viene **abrogato**.

Allo stesso tempo, la norma ripropone sostanzialmente il contenuto di detta disciplina a decorrere dal 2009, in particolare per quanto riguarda l'ammontare degli importi, la loro destinazione - che continua ad essere il finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria e del miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta all'ANAS- e la conseguente riduzione dei pagamenti dovuti all'ANAS a titolo di corrispettivo del Contratto di programma.

La principale novità introdotta nel maxiemendamento al decreto-legge "anticrisi" è costituita dal fatto che **gli importi previsti non sono più dovuti dai concessionari come sovrapprezzo ma a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.** ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

Di conseguenza, la norma in esame prevede l'obbligo per ANAS SpA di provvedere a dare distinta evidenza di tale integrazione nel proprio piano economico-finanziario, così come già previsto dal comma 1020 per la quota di canone (pari al 42%) corrisposto direttamente all'ANAS prioritariamente per le sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari.

Rispetto alla disciplina prevista dal comma 1021, la norma prevede inoltre che:

- i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza; tale incremento non viene assoggettato a canone;
- l'applicazione della presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per gli utenti (che già pagano il sovrapprezzo – di analogo importo – dal 1° maggio scorso).

*La norma sembra essere destinata a chiarire che il meccanismo introdotto con il comma 1021 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 non costituisce un recepimento parziale della direttiva 2006/38/CE, cosiddetta “ **Direttiva Eurovignette**”, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute dalla Commissione Europea. In quest’ottica, pur mantenendo sostanzialmente il meccanismo introdotto con la legge finanziaria 2007, è stata cancellata la parola “sovrapprezzo”.*